Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 maggio 1952** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 aprile 1952, n. 449.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note firmato a Stresa il 25 maggio 1951 concernente alcune modifiche dell'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriale, firmato a Roma il 29 maggio 1948.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo scambio di Note firmato a Stresa il 25 maggio 1951 e concernente la proroga del termine utile per la presentazione delle domande di prolungamento dei brevetti per invenzioni industriali, stabilito all'art. 7 dell'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriale del 29 maggio 1948, ratificato e reso esecutivo con la legge n. 752 del 18 luglio 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 9 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Scambio di Note tra l'Italia e la Francia concernente la proroga del termine previsto nell'art. 7 dell'Accordo del 29 maggio 1948 per la presentazione delle domande di prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali.

Paris, le 7 février 1951

Monsieur le Président,

Les articles 6 et 7 de l'Accord signé à Rome le 29 mai 1948 entre l'Italie et la France prévoyaient, sous certaines conditions, la prolongation de durée des brevets d'invention appartenant, en France, à des ressortissants italiens et, en Italie, à des ressortissants français. Aux termes de l'article 7, les demandes de prolongation devaient être déposées auprès des services compétents avant le 31 décembre 1948 au plus tard.

Toutefois la ratification de l'Accord n'est intervenue que postérieurement à cette date, en France, en vertu de la loi n. 49-31 du 1er janvier 1949, par décret du 18 février 1950 publié au Journal Officiel de la République française le 24 février 1950 et, en Italie, en vertu de la loi n. 752 du 18 juillet 1949 publiée à la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana du 26 octobre 1949. Certains intéressés n'ayant pu, de ce fait, tant en Italie qu'en France, déposer en temps utile leurs demandes de prolongation de brevets, il paraît indispensable de reporter du 31 décembre 1948 au 30 juin 1951 la date prévue à l'article 7.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'agrément de mon Gouvernement sur ce point, sous réserve de l'approbation du Parlement français.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président de la Délégation française
LUCIEN HUBERT

Monsieur Antonio PENNETTA
Président de la Délégation italienne

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Paris, le 7 février 1951

Monsieur le Président,

Les articles 6 et 7 de l'Accord signé à Rome le 29 mai 1948 entre l'Italie et la France prévoyaient, sous certaines conditions, la prolongation de durée des brevets d'invention appartenant, en France, à des ressortissants italiens et, en Italie, à des ressortissants français. Aux termes de l'article 7, les demandes de prolongation devaient être déposées auprès des services compétents avant le 31 décembre 1948 au plus tard.

Toutefois la ratification de l'Accord n'est intervenue que postérieurement à cette date, en France, en vertu de la loi n. 49-31 du 1er janvier 1949, par décret du 18 février 1950 publié au Journal Officiel de la République française le 24 février 1950 et, en Italie, en vertu de la loi n. 752 du 18 juillet 1949 publiée à la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana du 26 octobre 1949. Certains intéressés n'ayant pu, de ce fait, tant en Italie qu'en France, déposer en temps utile leurs demandes de prolongation de brevets, il paraît indispensable de reporter du 31 décembre 1948 au 30 juin 1951 la date prévue à l'article 7.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'agrément de mon Gouvernement sur ce point, sous réserve de l'approbation du Parlement français.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président de la Délégation italienne
ANTONIO PENNETTA

Monsieur Lucien HUBERT
Président de la Délégation française

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LEGGE 9 aprile 1952, n. 450.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa a Roma il 21 aprile 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa a Roma il 21 aprile 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dal 1° gennaio 1951 conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 della Convenzione medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 9 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano

La Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano, considerata l'opportunità di stipulare una nuova Convenzione monetaria, essendo venuta a scadere quella sottoscritta il 20 giugno 1942 e ratificata il 10 ottobre 1942, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Governo italiano mette, come nel passato, a disposizione dello Stato della Città del Vaticano la Zecca di Roma per la coniazione delle monete e medaglie pontificie.

Lo Stato della Città del Vaticano si impegna da parte sua a servirsi esclusivamente della Zecca per la coniazione delle sue monete, finchè sarà in vigore la presente Convenzione.

Art. 2.

Le monete vaticane, nei valori che lo Stato Vaticano intenda coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Art. 3.

Le monete vaticane e le monete italiane avranno, rispettivamente, nel territorio italiano e nella Città del Vaticano, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche Casse.

Art. 4.

Lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica Italiana avranno facoltà di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete pontificie che si accumulassero nelle Casse dello Stato Italiano.

Art. 5.

La coniazione delle monete d'oro potrà esser fatta per valore illimitato. La coniazione delle monete diverse dall'oro non potrà eccedere ogni anno la somma complessiva di 50 milioni di lire italiane e, comunque, per non oltre 10 milioni di pezzi.

Art. 6.

Lo Stato della Città del Vaticano potrà coniare, in Sede Vacante, monete anche in aggiunta al limite massimo stabilito nel paragrafo precedente ma in guisa da non eccedere complessivamente, nell'anno nel quale si è verificata la vacanza, l'importo di 75 milioni di lire italiane e, comunque, per non oltre 15 milioni di pezzi.

Art. 7.

Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra parte dichiarata fuori corso, e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dall'altra parte.

Art. 8.

La Repubblica Italiana si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete vaticane che si perpetrassero nel suo territorio. Uguale impegno assume lo Stato della Città del Vaticano per eventuali falsificazioni di monete italiane nel suo territorio.

Art. 9.

La presente Convenzione sarà ratificata al più presto possibile. Essa resterà in vigore per dieci anni con effetto dal 1° gennaio 1951, salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi.

In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, muniti dei pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatta in Roma, in duplice originale il 21 aprile 1951

Per lo Stato della Città del Vaticano
MONS. F BORGONCINI DUCA
Nunzio Apostolico

Per la Repubblica Italiana
SFORZA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LEGGE 23 aprile 1952, n. 451.

Aumento del limite di somma previsto per l'emissione di ordini di accreditamento per il pagamento delle integrazioni di aggio agli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, al pagamento delle integrazioni di aggio agli esattori ed ai ricevitori provinciali delle imposte dirette — previste dai decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 351, 18 giugno 1945, n. 424 e 12 ottobre 1945, n. 689, e del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587 — sarà provveduto a mezzo aperture di credito emesse a favore degli Intendenti di finanza di importo non superiore a L. 300.000.000.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 23 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 23 aprile 1952, n. 452.

Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, al comune di Viareggio, una zona di arenile estesa metri quadrati 2.063.486, per il prezzo di lire 228.555.000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata, al comune di Viareggio, di un arenile di pertinenza del patrimonio dello Stato, della estensione di ettari 206.34.86, facente parte della spiaggia di levante di detta città, per il prezzo complessivo di L. 228.555.000 (duecento ventotto milioni cinquecento cinquantacinque mila) pagabile in venti rate delle quali la prima da versare contestualmente alla stipula dell'atto di compravendita e le altre diciannove, con gli interessi legali a scalare, allo scadere dei successivi diciannove anni.

Il Ministro per le finanze provvederà alla approvazione del relativo atto con proprio decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 23 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

LEGGE 23 aprile 1952, n. 453.

Aumento del capitale dell'Istituto nazionale di credito edilizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' elevato da lire 300 milioni a lire 600 milioni il limite massimo, fissato dall'art. 1 del regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, entro il quale l'Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, con sede in Roma, può essere autorizzato ad aumentare il proprio capitale, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 23 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 454.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna della Libera e San Sebastiano, in comune di San Severo (Foggia).

N. 454. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di San Severo in data 7 ottobre 1946, integrato con due postille, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna della Libera e San Sebastiano, in comune di San Severo (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 455.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma della B.M.V. della Neve, in località Sonego del comune di Fregona (Treviso).

N. 455. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 3 maggio 1951, relativo alla erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma della B.M.V. della Neve, in località Sonego del comune di Fregona (Treviso) e al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della B.M.V. della Neve, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 27. — Frasca

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1952.

Tabella dei salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1952.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Veduti gli articoli 39, 40 e 41 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che fissano i criteri per la determinazione dei salari ai fini della liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1951, che fissa i salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1951;

Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la seguente tabella dei salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1952:

1) macchinista addetto alla condotta delle locomobili a vapore	L.	1.155 —
2) fuochista addetto alla alimentazione del fuoco nelle locomobili .	»	945 —
3) motorista addetto alla condotta dei motori a scoppio o elettrici .	»	1.155 —
4) conduttore di motore a scoppio o elettrico non patentato	»	997,50
5) aiutante del motorista o del fuochista	»	945 —
6) imboccatore . . .	»	892,50
7) pressatore, paglierino, gramerino, camarolo e simili	»	840 —
8) ausiliari uomini	»	735 —
9) ausiliari donne ..	»	630 —
10) ausiliari di età inferiore ai 18 anni	»	577,50

Art. 2.

In esecuzione dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità di inabilità temporanea è uguale a trecento trecentosessantesimi dei salari medi convenzionali predetti ed il salario annuo da assumere come base per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si considera uguale a trecento volte i predetti salari medi, ferma restando la disposizione di cui al terzo comma del suddetto art. 39. Detti salari si intendono comprensivi del vitto eventualmente somministrato ai lavoratori dai rispettivi datori di lavoro.

Roma, addì 6 maggio 1952

Il Ministro: Rubinacci

(2238)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1952.

Importazione di merci a valere sui conti valutari esportazioni e rimesse.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale n. 139 del 26 marzo 1946, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1946, recante norme sulla cessione delle valute estere allo Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1949, concernente l'importazione di merci a valere sui conti valutari 50 %, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 442, del 7 luglio 1950, che approva la nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visto il decreto Ministeriale 13 gennaio 1951, concernente l'importazione di merci a valere sui conti valutari esportazioni e rimesse;

Visto il decreto Ministeriale 23 febbraio 1951, concernente l'importazione di merci a valere sui conti valutari esportazioni e rimesse, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1951;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella « A » annessa al decreto 23 febbraio 1951;

Decreta:

Articolo unico.

La tabella « A » annessa al decreto Ministeriale 23 febbraio 1951 è sostituita dalla tabella « A Import » annessa al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 maggio 1952

Il Ministro per il commercio con l'estero
La Malfa

Il Ministro per le finanze
Vanoni

Il Ministro per l'industria e commercio
Campilli

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
Fanfani

TABELLA « *A Import* »

Elenco delle merci la cui importazione da Paesi con i quali non vigono speciali accordi interstatali è consentita dalle dogane su presentazione di denuncia-benestare con impegno di regolamento a valere sui conti valutari esportazioni e rimesse.

Numero tariffa doganale	
35	— Setole di porco e di cinghiale, peli di tasso ed altri peli simili
35-*bis*	— Crino e cascami di crino
115	— Piante, parti di piante, semi e frutti, non nominati nè compresi altrove, usati in profumeria o in medicina o come insetticida
119	— Materie prime vegetali per tinta e per concia
121	— Gomme e gommeresine, allo stato greggio, anche cernite, pulite o polverizzate
122	— Balsami naturali (di copaive, di tolù, del Perù, del Canadà, benzoino ed altri)
151	— Cere vegetali (cera carnauba, candelilla, curicuri, ecc.)
152	— Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, non nominati nè compresi altrove (pece di stearina, pece del grasso di lana e simili)
209	— Panelli e altri residui della estrazione degli olii vegetali
214	— Mangimi preparati per animali, non nominati nè compresi altrove
250	— Amianto (asbesto) in pezzi, in fibre o in polvere
253	— Mica greggia
256	— Minerali di boro
261-*l*	— Minerali di cromo
262	— Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio, escluse le scorie di defosforazione
263	— Ceneri, scorie e residui metalliferi
264	— Altre scorie e ceneri, non nominate nè comprese altrove
267	— Catrame di carbon fossile o di altri combustibili fossili naturali
268	— Oli e prodotti provenienti direttamente dalla distillazione del carbon fossile e dai catrami minerali non paraffinici
269	— Pece di catrame di carbon fossile
270	— Coke di pece di catrame di carbon fossile
273	— Vaselina
274	— Paraffina solida
276	— Coke di petrolio
277	— Cera minerale
278	— Asfalti e bitumi naturali
412-*a*-1	— Nerofumo
446	— Altre sostanze proteiche non nominate nè comprese altrove
508-*c*	— Guttaperca e altre gomme analoghe
ex 527	— Pich-pine e Douglas fir
568	— Pasta per carta
539	— Cartaccia e rifiuti di carta e di cartone
595	— Libri stampati, anche illustrati
596	— Giornali e pubblicazioni periodiche, anche illustrati
597	— Carte geografiche, marine, celesti e lavori cartografici, anche con asticciole di legno o di metallo
598	— Musica manoscritta o stampata, anche con disegni o decorazioni
602	— Piani, progetti e disegni industriali (modelli di carta da parati, di tessuti, ecc.) ottenuti a mano o con riproduzione fotografica (fotocopie); testi manoscritti e relative riproduzioni fotografiche, non nominati nè compresi altrove
607	— Cascami di seta
622	— Cascami di fibre artificiali, puri o misti, in massa, compresi i cascami di filati e gli sfilacciati
ex 662	— Cotone idrofilo in pacchi del peso fino a mezzo chilogrammo
664	— Cascami di cotone e cotone rigenerato, puri o misti
686	— Abaca e manilla
757	— Stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso, e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura, per la fabbricazione della pasta per carta, per pulitura di macchine od altri simili usi
877 (1)	— Rottami di ferro, di acciaio e di ghisa
ex 926-*c*	— Rame in torniture, limature ed altri cascami di lavorazione; rottami di vecchi lavori
ex 927	— Cupro-leghe allo stato greggio, in rottami
ex 946-*c*	— Nichelio e sue leghe in torniture, limature ed altri cascami di lavorazione; rottami di vecchi lavori
ex 954-*b*	— Alluminio e sue leghe in torniture, limature ed altri cascami di lavorazione; rottami di vecchi lavori
ex 969-*b*	— Magnesio e sue leghe in torniture non calibrate, limature ed altri cascami di lavorazione; rottami di vecchi lavori
ex 973-*b*	— Piombo e sue leghe in torniture, limature ed altri avanzi di lavorazione; rottami di vecchi lavori; polveri di piombo
ex 981-*c*	— Zinco e sue leghe in torniture, limature ed altri cascami di lavorazione; rottami di vecchi lavori
ex 989-*b*	— Stagno e sue leghe in torniture, limature ed altri cascami di lavorazione; rottami di vecchi lavori
997 ex *a*-2	— Tungsteno (wolframio) in cascami di lavorazione e in rottami di vecchi lavori
998 ex *a*-2	— Molibdeno in cascami di lavorazione e in rottami di vecchi lavori
999 ex *a*-2	— Tantalio e sue leghe in cascami di lavorazione e in rottami di vecchi lavori
1000 ex *a*	— Cadmio in cascami di lavorazione e in rottami di vecchi lavori
1001 ex *a*	— Cobalto e sue leghe in cascami di lavorazione e in rottami di vecchi lavori
1002 ex *a*	— Cromo in rottami
1003 ex *a*	— Manganese in rottami
1004 ex *a*	— Vanadio in rottami
1005 ex *a*	— Bismuto e sue leghe in rottami
1006 ex *a*	— Antimonio in rottami
1007 ex *a*	— Silicio in rottami
1008 ex *a*	— Titanio in rottami

Per le merci suddette, per le quali è prevista o potrà venire in seguito concessa l'agevolezza della temporanea importazione, è consentita dalle dogane anche la temporanea importazione, purchè l'introduzione venga effettuata per gli scopi previsti dalle relative concessioni ed alle condizioni valutarie e di riesportazione stabilite in materia.

---

(1) Previa presentazione del buono di sdoganamento rilasciato dal Ministero dell'industria e del commercio.

Il Ministro: LA MALFA

(2237)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 12 maggio 1952:

Rulli Ubaldo, notaio residente nel comune di Cupello, distretto notarile di Lanciano, è traslocato nel comune di Chieti.

Strada Antonio, notaio residente nel comune di Merate, distretto notarile di Como, è traslocato nel comune di Como;

Sole Giuseppe Antonio, notaio residente nel comune di Senise, distretto notarile di Lagonegro, è traslocato nel comune di Sant'Arcangelo, stesso distretto;

Del Mercato Giovan Camillo, notaio residente nel comune di Occhiobello, distretto notarile di Rovigo, è traslocato nel comune di Ficarolo, stesso distretto.

(2240)

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale del 12 maggio 1952 è revocato il decreto Ministeriale 27 febbraio 1952, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Ferro Vito nel comune di Andorno Micca, distretto notarile di Biella, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Salemi, distretto notarile di Trapani.

(2241)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 394, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Andria (Bari) di un mutuo di L. 27.427.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2242)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 45.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959):

Numero del titolo: 157905 — Serie: C — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Napoli — Persona che ha denunziato il titolo: Florena Arcangelo fu Matteo, domiciliato a Napoli, via Santa Lucia, 81 — Capitale nominale L. 20.000;

Numero del titolo: 139628 — Serie: D — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Napoli — Persona che ha denunziato il titolo: Florena Arcangelo fu Matteo, domiciliato a Napoli, via Santa Lucia, 81 — Capitale nominale L. 50.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 2 maggio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2095)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 112

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 maggio 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	633 —
» Firenze	624,90	632 —
» Genova	624,90	633 —
» Milano	624,92	633 —
» Napoli	624,80	630 —
» Palermo	624,90	633,25
» Roma	624,90	633,50
» Torino	624,91	634,50
» Trieste	624,91	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 16 maggio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,625
Id. 3,50 % 1902	65,20
Id. 3 % lordo	66,35
Id. 5 % 1935	95,80
Redimibile 3,50 % 1934	73,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,975
Id. 5 % 1936	91,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,65

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 16 maggio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . Lit. 624,91
1 dollaro canadese . . . . . » 633,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1.749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164 44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142.90	» franco svizzero

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 28 gennaio 1952, concernente i coefficienti di valutazione ai fini dell'imposta complementare per i redditi dei terreni ed agrari, per l'anno 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 11 aprile 1952, n. 87, nelle premesse del decreto stesso, ove è detto:

« IL MINISTRO PER IL TESORO »

leggasi:

« IL MINISTRO PER LE FINANZE ».

(2210)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Modificazione del decreto relativo alla nomina dei componenti la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Livorno.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 20439.2/12669 del 4 marzo 1952, relativo alla nomina dei componenti la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Livorno;

Vista la richiesta, avanzata dal Prefetto di quella Provincia, di modifica del predetto decreto nel senso che la Commissione abbia la sua sede nel comune di Pisa anzichè in quello di Livorno;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

A parziale modifica del decreto di cui alle premesse, la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Livorno avrà la sua sede nel comune di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 aprile 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(2112)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Potenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 27 novembre 1951, per il conferimento al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Potenza;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Potenza, nell'ordine appresso indicato:

1. Ferri Giovanni	punti	87,86	su 132
2. Raspanti dott. Carlo	»	87,32	»
3. Quarato Matteo	»	85,83	»
4. Ruppen dott. Giuseppe	»	83,82	»
5. Vasta dott. Rosario	punti	83,50	su 132
6. Mona Vito Nicola	»	83 —	»
7. Sala Tenna Giovan Battista	»	81,52	»
8. Rianò dott. Enrico	»	77,27	»
9. Castronuovo dott. Giovanni	»	77,20	»
10. Fiorentin dott. Antonio	»	76,85	»
11. La Bianca dott. Cosimo	»	76,83	»
12. Abbaticchio dott. Pietro	»	75,86	»
13. Buccheri dott. Bruno	»	75,60	»
14. Chiarello Salvatore	»	75,50	»
15. Menduni dott. Attilio	»	75,36	»
16. Baraldi dott. Dario	»	75,24	»
17 Polazzi dott. Tito	»	73,83	»
18. Succi Cimentini dott. Flobert	»	73,08	»
19. Campanelli dott. Giovanni	»	72,66	»
20. Seccia dott. Giorgio	»	67,92	»
21. Condemi Bruno	»	67,50	»
22. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	64,05	»
23. Spezia rag. Roberto	»	62,50	»
24. Ciccotta Luigi	»	62,10	»
25. Pennacchia Aurelio	»	62 —	»
26. Galli dott. Pietro	»	54,04	»
27. Adamo rag. Adolfo	»	53,50	»
28. Gaggiani Filippo	»	51,01	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1952

Il Ministro: SCELBA

(2146)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Modificazione del diario delle prove scritte del concorso a sedici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa, indetto con decreto Ministeriale 7 luglio 1951.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n 2395;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il proprio decreto 7 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 31 stesso mese, registro n. 19 Marina mercantile, foglio n. 40, con il quale è stato bandito un concorso per esami a sedici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa di questo Ministero;

Visto il proprio decreto 8 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 22 dello stesso mese, registro n. 19 Marina mercantile, foglio n. 314, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritte del predetto concorso per i giorni 26, 27, 28, 29, 30 e 31 maggio 1952;

Considerato che nei giorni 25 e 26 maggio 1952 si svolgeranno le elezioni amministrative in numerosi Comuni della Repubblica;

D'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A modifica del decreto Ministeriale 8 febbraio 1952, citato in premessa, le prove scritte del concorso a sedici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile, di cui al decreto Ministeriale 7 luglio 1951, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, nei giorni 28, 29, 30 e 31 maggio 1952, e 1 e 2 giugno 1952.

Roma, addì 10 maggio 1952

Il Ministro: CAPPA

(2244)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.